

DISCIPLINARE

DEL LIBRO GENEALOGICO DELLA RAZZA BOVINA RENDENA

22 giugno 1994

Approvato con D.M. n. 23346 del 10.08.1995

Art. 1

Ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla Disciplina della riproduzione animale, viste le norme del Decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste in data 24 maggio 1967 (G.U. 10 giugno 1967) ai sensi dell'art. 71 lett. d) del D.P.R. 26 luglio 1977 n. 616, il Libro Genealogico Nazionale della Razza Bovina Rendena istituito dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Rendena, Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 854 del 23 ottobre 1984, è regolato dal presente disciplinare in armonia con le normative CEE.

Capitolo PRIMO

ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 2

Il Libro Genealogico rappresenta lo strumento per il miglioramento selettivo della razza ed ha la finalità di indirizzare sul piano tecnico, con particolare riguardo alla determinazione delle qualità genetiche dei riproduttori, l'attività di selezione e di riproduzione in seno alla razza promuovendone nel contempo la valorizzazione economica.

La selezione della Razza Rendena ha come obiettivo la contemporanea ottimizzazione delle produzioni di latte e carne, che assieme definiscono la specializzazione produttiva della duplice attitudine.

Le attività del Libro Genealogico sono svolte dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Rendena secondo le norme di cui ai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, fermo restando il disposto dell'art. 6, ultimo comma del presente disciplinare.

Art. 3

Allo svolgimento delle attività del Libro Genealogico l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Rendena provvede mediante:

- a) la Commissione Tecnica Centrale;
- b) l'Ufficio Centrale;
- c) gli Uffici Provinciali;
- d) il Corpo degli Esperti;

Art. 4

La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento selettivo della razza, stabilisce le metodologie per le azioni di selezione ed utilizzazione dei riproduttori, del germoplasma e degli embrioni e predisponde le Norme Tecniche di selezione ed eventuali modifiche al presente disciplinare.

Provvede a valutare ogni altra attività ed iniziativa utili al miglioramento della popolazione bovina della Razza Rendena inerenti il Libro Genealogico.

Provvede alla predisposizione delle direttive e delle NORME TECNICHE per l'attuazione delle valutazioni genetiche in stazione e di campo e per le valutazioni morfo-funzionali.

Può nominare gruppi di lavoro temporanei per l'approfondimento di determinati problemi.

Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte:

- 1 funzionario del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, dallo stesso nominato, incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente Regolamento;
- 2 funzionari tecnici rappresentanti delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano nelle quali il numero dei capi iscritti al Libro Genealogico della razza abbia maggiore consistenza. La nomina di tali funzionari viene fatta dai competenti organi regionali o provinciali dell'agricoltura;
- 1 rappresentante del Ministero della Sanità dallo stesso nominato;
- 6 rappresentanti degli allevatori, nominati dall'Associazione Nazionale;
- 1 esperto in zootecnia, nominato dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali su proposta della Associazione Nazionale Allevatori;
- il Presidente dell'Associazione Nazionale od un suo Delegato;
- 1 rappresentante nominato dall'A.I.A. per l'attività dei controlli funzionali.

- Il Coordinatore del corpo degli esperti.

La Commissione elegge, nel proprio ambito, il Presidente e due Vice Presidenti.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore dell'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Rendena. In sua assenza le funzioni di segretario saranno svolte da persona nominata dal Presidente della Commissione Tecnica Centrale.

I componenti della Commissione restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati.

In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della Commissione.

La convocazione della Commissione è fatta almeno 15 giorni prima della data della riunione.

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

La prima riunione di insediamento è convocata dal Presidente dell'Associazione.

In assenza del Presidente assume la Presidenza il Vicepresidente più anziano d'età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 5

L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico provvede:

- a) al coordinamento e controllo del lavoro degli Uffici Provinciali, anche con ispezioni ad allevamenti, per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente disciplinare e nelle apposite Norme Tecniche.
- b) all'espletamento dei compiti relativi al funzionamento del Libro Genealogico, compresa l'elaborazione meccanografica, la stampa dei documenti, l'emissione di certificati di propria competenza.
- c) ad effettuare le valutazioni genetiche dei riproduttori secondo quanto previsto dalle apposite **NORME TECNICHE**.

Responsabile dell'applicazione del disciplinare, delle **NORME TECNICHE** del Libro Genealogico Nazionale, delle delibere della Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico è il Direttore dell'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Rendena.

Art. 6

Gli Uffici Provinciali provvedono:

- a) ad espletare, sul piano provinciale, le attività del Libro Genealogico previste dal presente disciplinare;
- b) a compilare, tenere ed aggiornare i moduli e gli schedari a norma del successivo art. 17;
- c) a rilasciare i documenti ufficiali del Libro Genealogico secondo le modalità stabilite dal presente disciplinare.

Le Associazioni Provinciali Allevatori, giuridicamente riconosciute ed aderenti all'Associazione Nazionale Allevatori bovini di Razza Rendena, provvedono all'organizzazione ed al funzionamento degli Uffici Provinciali del Libro Genealogico.

Responsabile dell'applicazione del disciplinare, delle NORME TECNICHE e delle delibere della Commissione Tecnica Centrale è, per quanto di competenza dell'Ufficio Provinciale del Libro Genealogico, il Direttore dell'Associazione Provinciale Allevatori.

Qualora non si verifichi il caso previsto dal comma precedente, l'Associazione Nazionale provvederà ad espletare direttamente, in via temporanea, le anzidette attività.

L'Associazione Nazionale potrà unificare presso un solo ufficio le attività di due o più Uffici Provinciali del Libro Genealogico, qualora nelle provincie interessate le condizioni dell'allevamento e l'aspetto organizzativo-funzionale lo richiedano.

La tenuta del Libro Genealogico negli Uffici Provinciali è sottoposta a norma dell'art. 77 del D.P.R. 616/1977, alla vigilanza degli Assessorati Regionali e Provinciali dell'Agricoltura, svolta secondo le direttive impartite dal M.A.F., a norma dell'art. 4 del D.P.R. 26.07.1977, n. 616.

Art. 7

Il Corpo degli Esperti è retto da un apposito disciplinare predisposto dalla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico e approvato dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

Il Corpo degli Esperti è formato da:

- Esperti Nazionali;
- Esperti Provinciali.

Gli Esperti Nazionali hanno il compito della valutazione somatica dei tori e delle vacche iscritti al Libro Genealogico, nonché dei bovini presenti in Mostre e Concorsi ufficialmente riconosciuti dal Libro Genealogico.

Gli Esperti Provinciali hanno il compito della valutazione somatica dei bovini presenti in Mostre e Concorsi a carattere provinciale o locale.

Su specifico incarico dell'Associazione Nazionale di Razza gli Esperti Provinciali possono sostituire gli Esperti Nazionali.

Nell'ambito degli Esperti Nazionali viene nominato dall'Ufficio Centrale un "Esperto Coordinatore".

L'elenco degli Esperti viene pubblicato annualmente dalla Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Rendena.

Il Corpo degli Esperti opera secondo quanto prescritto dalle apposite NORME TECNICHE di selezione.

Capitolo SECONDO

AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI AL LIBRO GENEALOGICO ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI.

Art. 8

L'adesione al Libro Genealogico è volontaria.

Possono essere ammessi al Libro Genealogico tutti gli allevamenti che possiedono dei soggetti di Razza Rendena.

L'allevatore interessato deve fare richiesta per iscritto all'Ufficio Provinciale del Libro Genealogico, presso la Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio dichiarando di accettare il presente disciplinare e le eventuali modifiche apportate dagli organi competenti.

Una copia della domanda deve essere tempestivamente trasmessa all'Associazione Nazionale di Razza.

Gli allevamenti da ammettere al Libro Genealogico devono:

- a) avere soggetti in possesso dei caratteri di razza come definiti dalle NORME TECNICHE;
- b) essere sottoposti in forma regolare e continuativa ai controlli ufficiali delle produzioni, secondo le norme dei regolamenti dei controlli funzionali esercitati dalla Associazione Italiana Allevatori, approvati con D.M. 24 maggio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni.
- c) essere sottoposti ai controlli sanitari previsti dalla legislazione vigente.

L'ammissione è deliberata dagli organi competenti dell'Associazione Provinciale Allevatori previa verifica dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità e dopo il giudizio di idoneità formulato da un Esperto Nazionale.

L'allevatore a cui sia stata rifiutata da parte dell'Ufficio Provinciale l'ammissione del proprio allevamento al Libro Genealogico, può ricorrere all'Ufficio Centrale che emette il parere definitivo.

I Centri di produzione di materiale seminale, embrioni, germoplasma, ecc., ed i tenutari delle stazioni di monta pubblica, sono considerati a tutti gli effetti allevamenti del Libro Genealogico e pertanto sono tenuti al rispetto ed all'osservanza di quanto previsto dal presente disciplinare.

Art. 9

Il Libro Genealogico in ottemperanza alla decisione CEE del 19.07.84 (84/419/CEE) comprende:

2 Registri Genealogici principali:

- REGISTRO GENEALOGICO VACCHE (RGV);
- REGISTRO GENEALOGICO TORI (RGT);

3 Registri Genealogici Supplementari:

- REGISTRO GENEALOGICO GIOVANE BESTIAME (RGGB);
- REGISTRO GENEALOGICO PROVVISORIO (RGP);
- REGISTRO GENEALOGICO SUPPLEMENTARE VACCHE (RGSV).

Art. 10

REGISTRI GENEALOGICI PRINCIPALI

- a) RGV - Registro Genealogico Vacche;
- b) RGT - Registro Genealogico Tori.

a - Registro Genealogico Vacche (RGV).

Al Registro Genealogico Vacche sono iscritte tutte le femmine che hanno partorito almeno una volta, provenienti dal Registro Genealogico Giovane Bestiame ed in possesso dei requisiti previsti dalle NORME TECNICHE.

Alle Bovine iscritte al Registro Genealogico Vacche cui si riconosca un particolare pregio riproduttivo, secondo le indicazioni della Commissione Tecnica Centrale, può essere attribuita la qualifica di "VACCA MADRE DI TORO".

Questa qualifica ha carattere temporaneo e viene assegnata annualmente.

Le bovine con tale qualifica vengono pubblicate sul catalogo di cui al successivo art. 21.

Le bovine per le quali in seguito ad un controllo non venga confermata l'ascendenza, o per le quali vengano a mancare i requisiti d'iscrizione al Registro Genealogico Vacche, vengono trasferite d'ufficio al Registro Genealogico Supplementare Vacche.

b - Registro Genealogico Tori (RGT).

Al Registro Genealogico Tori sono iscritti a partire dall'età di 10 mesi tutti i riproduttori maschi provenienti dal Registro Genealogico Giovane Bestiame ed in possesso dei requisiti previsti dalle "NORME TECNICHE".

L'Ufficio Centrale sospende dall'uso (con eventuale obbligo di macellazione), secondo i criteri stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale, i tori che trasmettono alla discendenza scarse capacità produttive ed altri caratteri negativi ai fini della selezione o per i quali vengano a mancare i requisiti di iscrizione al Registro Genealogico Tori (RGT), ovvero qualora l'Ufficio Centrale ritenga che il riproduttore maschio abbia raggiunto i limiti massimi d'impiego sulla popolazione, sia ai fini del mantenimento della variabilità genetica, sia per permettere l'impiego di tori più giovani.

E' consentita la conservazione di un limitato numero di dosi di seme dei tori risultati negativi alla valutazione genetica per la costituzione presso l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Rendena di una banca genetica storica del germoplasma.

Art. 11

REGISTRI GENEALOGICI SUPPLEMENTARI.

- a) RGGB - Registro Genealogico Giovane Bestiame
- b) RGP - Registro Genealogico Provvisorio
- c) RGSV - Registro Genealogico Supplementare Vacche

a - Registro Genealogico Giovane Bestiame (RGGB)

Al Registro Genealogico Giovane Bestiame vengono iscritti alla nascita i vitelli, maschi e femmine, con padre, madre, nonni paterni e nonni materni iscritti ad uno dei Registri del L.G., esenti da difetti ed in possesso dei requisiti previsti dalle NORME TECNICHE.

L'origine gemellare ed il sesso dell'altro/i gemello/i deve figurare sui documenti genealogici.

L'iscrizione al Registro Genealogico Giovane Bestiame (RGGB) dei soggetti nati da trapianto embrionale è consentita quando la paternità e la maternità siano confermate ed il trapianto sia avvenuto nei modi stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale.

b - Registro Genealogico Provvisorio (RGP)

Nel Registro Genealogico Provvisorio vengono registrati i soggetti che pur non avendo i requisiti di ammissibilità al Registro Genealogico Giovane Bestiame, possono tuttavia fornire informazioni genealogiche utili.

c - Registro Genealogico Supplementare Vacche (RGSV);

Al Registro Genealogico Supplementare Vacche sono iscritte tutte le femmine non provenienti dal Registro Giovane Bestiame che hanno partorito almeno una volta ed in possesso dei requisiti previsti dalle NORME TECNICHE.

Art. 12

L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico Nazionale, al fine di poter garantire la correttezza genealogica di ogni soggetto iscritto, si riserva la facoltà di sottoporre ad accertamento, anche ripetutamente, qualunque soggetto, maschio e femmina, iscritto al Libro Genealogico, anche al di là degli specifici casi di obbligatorietà previsti dalle NORME TECNICHE.

L'allevatore deve rendere disponibili al testaggio il soggetto indicato dall'Associazione Nazionale Allevatori Razza Rendena: ogni rifiuto comporta la cancellazione dell'ascendenza del soggetto.

Art. 13

Le valutazioni somatiche di maschi e femmine iscritti al Libro Genealogico vengono effettuate da un esperto di razza delegato dalla Associazione Nazionale, secondo le "NORME TECNICHE".

La prima valutazione somatica dei maschi è subordinata alla presentazione del certificato eritrocitario comprovante la rispondenza della genealogia dichiarata alla nascita.

Art. 14

Le valutazioni somatiche per l'iscrizione dei tori e delle vacche al Libro Genealogico si indicano di norma due volte all'anno, in raduni appositi o presso i singoli allevamenti.

Possono essere effettuate anche valutazioni somatiche straordinarie per la ripunteggiatura dei tori e delle vacche già iscritti, su richiesta dell'allevatore all'A.P.A. di competenza o all'Esperto in occasione di valutazioni ordinarie.

I calendari delle visite sono concordati fra l'Associazione Nazionale e le Associazioni Provinciali Allevatori.

Dei giorni e delle località di visita deve essere data tempestiva notizia agli allevatori interessati.

IDENTIFICAZIONE DEI BOVINI APPARTENENTI AL LIBRO GENEALOGICO

Art. 15

L'identificazione dei soggetti di cui all'art. 9 del presente disciplinare viene effettuata mediante marca auricolare del Libro Genealogico Nazionale e da tatuaggio obbligatorio.

Il tatuaggio riporta lo stesso insieme di caratteri della marca auricolare del Libro Genealogico

La marca auricolare consiste in un contrassegno metallico del quale l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Rendena detiene il brevetto per marchio collettivo d'impresa, ai sensi ed agli effetti del brevetto per marchio d'impresa n. 739296 depositato il 14.09.1994, porta impresso su un verso il numero di matricola e la sigla della provincia, sull'altro verso reca incisa la sigla della Associazione Nazionale Rendena.

Il contrassegno metallico è applicato al padiglione dell'orecchio sinistro dell'animale ed il tatuaggio è effettuato sul padiglione dell'orecchio destro.

L'identificazione è suffragata e completata dalla dichiarazione di parto-nascita-marcatura da inviare all'Ufficio Provinciale.

I soggetti provenienti da altre provincie devono conservare la marca d'origine.

Qualora si rendessero disponibili strumenti più avanzati per l'identificazione degli animali essi potranno essere adottati conformemente ad apposita delibera della Commissione Tecnica Centrale.

Art. 16

Nel caso che un animale perda il contrassegno metallico (o marca auricolare) questo, dopo gli opportuni accertamenti, viene sostituito da un altro contrassegno riprodotto la sigla ed il numero originario di matricola.

Capitolo QUARTO

SCHEDE, MODULI E REGISTRI DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 17

Per il funzionamento del Libro Genealogico sono prescritti i seguenti registri, moduli e schede fondamentali:

- 1) dichiarazione di parto-nascita-marcatura, da compilare a cura del proprietario e da inviarsi all'Ufficio Provinciale ed in copia all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico;
- 2) registro genealogico giovane bestiame, tenuto dall'Ufficio Provinciale e dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico;

- 3) registro genealogico tori, tenuto dall'Ufficio Provinciale e dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico;
- 4) registri genealogici vacche e supplementare vacche, tenuti dall'Ufficio Provinciale e dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico;
- 5) registro genealogico provvisorio tenuto dall'Ufficio Provinciale e dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico
- 6) riepilogo mensile degli interventi fecondativi, compilato a cura del proprietario ed inviato all'Ufficio Provinciale ed all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico;
- 7) avviso di vendita o morte, compilato a cura del proprietario ed inviato all'Ufficio Provinciale e all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico;
- 8) scheda di valutazione somatica redatta dagli esperti nei modi previsti dalla Commissione Tecnica Centrale;
- 9) certificato genealogico, rilasciato dagli Uffici Provinciali;
- 10) certificato dei gruppi sanguigni rilasciato dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico;
- 11) certificato dell'attitudine alla mungitura rilasciato dall'Ufficio Centrale;
- 12) certificato di abilitazione alla riproduzione per i soggetti maschi rilasciato dallo Ufficio Centrale del Libro Genealogico;
- 13) scheda di controllo marcatura ed altre notizie unificata e predisposta d'intesa tra gli Uffici Centrali dei controlli e del Libro Genealogico, firmata dal proprietario ed inviata in copia all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico per il rilevamento dei dati di parto-na-scita-marcatura, aborti, inseminazioni, vendite, macellazioni, altri eventi, per le provincie autorizzate dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico in sostituzione dei moduli specifici;
- 14) eventuali altri moduli, registri, schede, che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio saranno predisposti dall'Ufficio Centrale.

Tutti i documenti potranno essere meccanizzati e trascritti su supporto magnetico.

Art. 18

CERTIFICATI DEL LIBRO GENEALOGICO

A) CERTIFICATO GENEALOGICO

Hanno diritto al certificato genealogico tutti i soggetti iscritti ai Registri Genealogici Principali e Supplementari di cui agli specifici articoli del presente disciplinare che siano in possesso dei requisiti previsti dalle specifiche **NORME TECNICHE**.

Per i soggetti iscritti al Registro Genealogico Tori (RGT) il certificato eritrocitario è parte obbligatoriamente integrante del certificato genealogico.

Il certificato genealogico è rilasciato, su richiesta del proprietario, dall'Ufficio Provinciale della provincia in cui è nato il soggetto.

Riporta l'indicazione del registro genealogico in cui il soggetto è iscritto al momento del rilascio dello stesso e l'ultimo punteggio conseguito nella valutazione somatica.

Per lo stesso animale è rilasciato un solo certificato genealogico che deve essere aggiornato ad ogni passaggio di proprietà.

In caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, può venire rilasciato un duplicato su cui deve apparire ben evidente la dizione "duplicato".

Quale appendici al certificato genealogico sono inoltre previsti i certificati, emessi dall'Ufficio Centrale, per la commercializzazione di materiale seminale, embrioni, ovuli, ecc. originati da soggetti iscritti al Libro Genealogico Nazionale.

Per l'esportazione di animali, embrioni, ovuli, materiale seminale, ecc. devono essere rilasciati dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico specifici certificati su apposito modello con apposto il visto di approvazione dell'Ufficio Centrale stesso.

Detti certificati sono rilasciati esclusivamente ai soggetti che ai sensi della normativa vigente sono classificati riproduttori di razza pura, nonché agli embrioni, ovuli, materiale seminale, ecc., da cui si originano soggetti parimenti classificati.

B) CERTIFICATO GRUPPO SANGUIGNO

Il certificato del gruppo sanguigno è rilasciato su richiesta dell'interessato dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico dell'Associazione Nazionale di Razza sulla base del risultato del Laboratorio incaricato dalla Associazione all'analisi e riporta la diagnosi eritrocitaria del soggetto.

C) CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA RIPRODUZIONE PER I SOGGETTI MASCHI.

Il certificato di abilitazione alla riproduzione per la Fecondazione Artificiale per i soggetti maschi viene rilasciato dall'Ufficio Centrale della Associazione Nazionale di Razza e riporta i dati relativi al valore genetico ed ulteriori notizie atte a valorizzare il soggetto, nonché l'autorizzazione alla riproduzione secondo gli specifici requisiti previsti dalle **NORME TECNICHE**.

I certificati indicati all'art. 18 portano impresso un bollo a secco di cui l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Rendena, ai sensi ed agli effetti del brevetto per marchio di impresa, detiene il timbro a garanzia della origine dei soggetti iscritti al Libro Genealogico.

Art. 20

Tutti i documenti indicati nel disciplinare sono emessi su modulistica e indicazioni dell'Ufficio Centrale del Libro Genealogico Nazionale.

Chiunque faccia uso indebito, sottragga, alteri, contraffaccia i documenti e i contrassegni dell'Associazione Nazionale di Razza Rendena è perseguito a norma di legge.

Art. 21

L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico provvede annualmente alla pubblicazione dei seguenti cataloghi ufficiali:

- 1) catalogo dei tori iscritti al Registro Genealogico Tori, nel quale sono elencati i tori ammessi nell'anno precedente;
- 2) catalogo delle Vacche Madri di Toro presenti negli allevamenti di Libro Genealogico nell'anno precedente.

Capitolo QUINTO

MOSTRE E CONCORSI

Art. 22

Le Mostre, i Concorsi e le altre eventuali manifestazioni ufficiali riguardanti i bovini appartenenti al Libro Genealogico devono essere organizzati secondo l'apposito disciplinare predisposto dall'Ufficio Centrale su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale ed approvato dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

Capitolo SESTO

OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI - FINANZIAMENTO DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 23

L'allevatore che ha ottenuto la ammissione del proprio allevamento al Libro Genealogico si impegna:

- a) ad osservare il presente disciplinare nonché le disposizioni impartite dall'Ufficio Centrale per il funzionamento del Libro Genealogico;

- b) a concorrere al finanziamento delle attività del Libro Genealogico con le quote stabilite dalla competente Associazione Provinciale Allevatori;
- c) a sottoporre tutte le bovine dell'allevamento ai controlli delle produzioni per tutta la durata della loro carriera, secondo i Regolamenti dei controlli della Produttività ed a tutte le disposizioni del Libro Genealogico.
- d) a non utilizzare per la monta naturale e per l'inseminazione artificiale tori non autorizzati o sospesi dall'Associazione Nazionale di Razza.
- e) ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce, tenuta dei bollettari e registri, partecipazioni a mostre od altre manifestazioni del Libro Genealogico.
- f) a fornire, quando richiesto, agli organi competenti del Libro Genealogico chiarimenti e notizie sul proprio allevamento.
- g) a partecipare con il bestiame iscritto alle Manifestazioni Ufficiali del Libro Genealogico qualora l'Ufficio Provinciale o l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico lo ritengano opportuno;
- h) a destinare una parte delle vacche e delle giovenche per accoppiamenti programmati al fine di ottenere vitelli di elevato valore genetico che dovranno essere messi a disposizione della Associazione Nazionale di Razza per l'effettuazione delle specifiche prove genetiche secondo le delibere della Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico;
- i) a rendere disponibili i soggetti di particolare valore genetico per i programmi di miglioramento della razza, secondo le modalità, i criteri e le indicazioni stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale;
- l) ad impegnarsi a non vendere ad allevamenti fuori controllo le figlie dei tori approvati dallo schema di selezione, allevate fino al parto, prima che queste ultime siano sottoposte al controllo della produzione di latte per almeno due volte.
- m) a sottoporre tutti i bovini ai controlli sanitari previsti dalle leggi vigenti ed a segnalare tempestivamente all'Associazione Provinciale di appartenenza il venire meno delle condizioni sanitarie previste. Ciò sarà motivo di sospensione dei controlli in stalla sino al ripristino delle condizioni suddette.

Art. 24

L'infrazione da parte di un allevatore a una o più norme del presente disciplinare o comunque la mancata osservanza delle disposizioni emanate dall'Ufficio Centrale comporta, secondo i casi, i seguenti provvedimenti:

- a) ammonizione;
- b) addebito del costo effettivo dei servizi del Libro Genealogico;

- c) annullamento delle marcature di determinati soggetti, qualora emergano dubbi sulla loro identità;
- d) sospensione a tempo determinato dell'allevamento dal Libro Genealogico;
- e) radiazione dell'allevamento dal Libro Genealogico;
- f) denuncia dell'allevatore all'autorità giudiziaria in caso di comprovata frode.

I provvedimenti di cui ai punti a), b) e c) sono di competenza dell'Associazione Provinciale Allevatori.

I provvedimenti di cui ai punti d), e), e f), sono deliberati dall'Associazione Nazionale Bovini di Razza Rendena dopo aver sentito il parere del Direttore dell'Ufficio Provinciale competente per territorio.

Per i provvedimenti di cui ai punti d) ed e) è ammesso ricorso dell'allevatore alla Commissione Tecnica Centrale, che emette giudizio definitivo.

Art. 25

Al finanziamento delle attività del Libro Genealogico si provvede sia in sede centrale che periferica con:

- a) quote associative;
- b) contributi per servizi resi nell'ambito delle attività istituzionali;
- c) contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali, a qualunque titolo messo a disposizione;
- d) contributi comunitari, statali e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica;
- e) altre eventuali entrate.

Capitolo SETTIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26

Registri, moduli, certificati, contrassegni, atti in genere del Libro Genealogico contraddistinti dal marchio depositato dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Rendena, hanno valore ufficiale.

Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.

Art. 27

Le modifiche al presente disciplinare d'iniziativa del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali o proposte dalla Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Rendena su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Art. 28

Le NORME TECNICHE di selezione, il Disciplinare per le prove di valutazione genetica in stazione, il Disciplinare del corpo degli esperti e quello per le mostre ed i concorsi ufficiali, sono deliberati dalla Commissione Tecnica Centrale ed approvati dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

Essi costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

Le modifiche di iniziativa del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali entrano in vigore dalla data del relativo Decreto di approvazione.

Le modifiche proposte dall'Associazione Nazionale di Razza, previo parere conforme della Commissione Tecnica Centrale, devono essere trasmesse al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali entro 60 (sessanta) giorni dalla data di delibera della Commissione Tecnica Centrale.

Entrano in vigore dalla data del relativo Decreto di approvazione o comunque entro 90 (novanta) giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, nel caso non ci sia stato parere contrario di quest'ultimo.

DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DELLA RAZZA BOVINA RENDENA

NORME TECNICHE

CAPITOLO I

Art. 1

FINALITA' DELLA SELEZIONE

La selezione della Razza Rendena si prefigge di produrre bestiame sano, fecondo, precoce per sviluppo e produttività, longevo, con elevata e costante attitudine alla produzione di latte, nonché alla produzione della carne, di corretta conformazione, di robusta costituzione, particolarmente adatto alla valorizzazione dei pascoli di collina, di media ed alta montagna, di buona taglia, statura e peso, di elevata nevrilità, ed inoltre dotato di alto potere di assimilazione ai fini della migliore valorizzazione di tutti i foraggi aziendali.

Art. 2

CARATTERI SOMATICI

Mantello uniforme: da castano a castano scuro nelle femmine, da castano scuro a castano molto scuro (quasi nero lucente) nei maschi.

Ciuffo e striscia dorso-lombare rossicci. Pelame lucente e liscio. Pelo interno dei padiglioni auricolari chiaro avorio.

Pelle: fine ed elastica.

Testa: distinta. Nel toro mascolina, corta e di media grossezza; nella vacca gentile, allungata con fronte larga, leggermente concava.

Faccia: dritta.

Occhi: grandi, sporgenti e vivaci.

Guance: larghe e robuste.

Narici: larghe.

Musello: ardesia con orlature più chiare.

Bocca: ampia e larga.

Orecchie: sottili.

Corna: leggere, bianche alla base, nere in punta. E' autorizzata la decornificazione.

Collo: ben unito alle spalle e al petto. Nella vacca mediamente lungo, alquanto leggero; nel toro più corto e con poca coppa.

Giogaia: appena pronunciata nella vacca, discretamente sviluppata nel toro.

Garrese: ben serrato; leggermente pronunciato e piuttosto affilato nella vacca, muscoloso nel toro.

Torace: profondo, lungo, risultante da petto largo, da costole lunghe, ben spaziate ed inclinate all'indietro, senza vuoto retroscapolare.

Spalle: leggere, con giusta inclinazione, aderenti al tronco, con punte chiuse. Coste spaziate e proiettate all'indietro.

Dorso: forte e dritto, linea superiore orizzontale, abbastanza muscoloso.

Lombi: larghi, robusti e allineati con il dorso, abbastanza muscolosi.

Ventre: capace ma non cascante.

Fianchi: lunghi, pieni

Groppa: ben attaccata alla regione lombare, larga, lunga, non sporgente ai lati e all'indietro. Spina sacrale non rilevata. Abbastanza muscolosa.

Coscia: cosce muscolose, arrotondate, ben distese

Coda: ben attaccata, non rilevata o infossata fra le punte delle natiche, sottile fin dalla radice e affusolata verso il fiocco

Arti: leggeri ma non esili, in regolare appiombamento e ben distanziati. Pastorali di giusta lunghezza e inclinazione. Tendini evidenti. Unguioni neri serrati e compatti. Garretti robusti con giusta angolazione.

Andatura: regolare e corretta.

CARATTERI DI MASCOLINITA' E FEMMINILITA'

Nel MASCHIO: spiccata mascolinità, non disgiunta da distinzione e finezza; forte sviluppo delle masse muscolari particolarmente nelle regioni del quarto posteriore.

Testicoli ben sviluppati e di eguale volume.

Monorchidismo e criptorchidismo sono motivo di esclusione dal Libro Genealogico.

Nella FEMMINA: spiccata femminilità, accompagnata però da una costituzione tendenzialmente robusta, caratterizzata da un accentuato sviluppo delle masse muscolari. Buoni caratteri lattiferi

rilevabili da una mammella voluminosa, con ampia base di attacco, correttamente sviluppata nei quattro quarti, con capezzoli bene distanziati e di giusto sviluppo.

Art. 3

VALUTAZIONE SOMATICA

La valutazione somatica dei riproduttori di Razza Rendena viene effettuata dagli Esperti di razza a ciò abilitati dall'Associazione Nazionale di Razza.

Le valutazioni somatiche ordinarie sono obbligatorie e vengono effettuate d'ufficio ogni anno.

La valutazione somatica della Rendena utilizza il metodo lineare approvato dalla Commissione Tecnica Centrale con le seguenti modalità:

- tutte le vacche, che hanno partorito almeno una volta, figlie di tori non ancora provati geneticamente per la produzione di latte, devono essere descritte somaticamente per tutte le caratteristiche (riassuntive e descrittive) riportate dall'Ufficio Centrale sull'apposita scheda di valutazione;
- tutte le vacche iscritte al Registro Genealogico Vacche (RGV) in possesso dei requisiti genetici di vacca madre di toro devono essere valutate integralmente come descritto al comma precedente;
- le vacche con genealogia sconosciuta e le vacche figlie dei tori già provati per la produzione di latte devono essere valutate solamente con le quattro caratteristiche riassuntive di taglia, muscolosità, forma, mammella;
- tutti i tori da iscrivere al Registro Genealogico Tori (RGT) vengono valutati somaticamente in tutte le caratteristiche (riassuntive e descrittive) riportate dall'Ufficio Centrale sull'apposita scheda di valutazione solo al compimento del 10° mese d'età e dopo l'accertamento della paternità e maternità, dichiarate alla nascita, mediante test eritrocitario.

Di tutte le vacche va rilevata l'attitudine alla mungibilità tramite il giudizio espresso dall'allevatore.

La valutazione delle vacche in lattazione deve avvenire possibilmente al primo parto, dopo il primo controllo giornaliero della produttività e comunque nel periodo compreso tra il 16° giorno dopo il parto ed il 6° mese di lattazione.

Le misure somatiche per la valutazione somatica sono l'altezza al sacro e la circonferenza toracica.

Devono essere misurate, dove possibile, in ogni allevamento, durante la valutazione somatica, tutte le figlie dei tori non ancora provati geneticamente per la produzione di latte e le vacche con la qualifica di madre di toro iscritte al Registro Genealogico Vacche (RGV).

Per tutte le vacche deve essere rilevato il punteggio relativo alla condizione corporea.

Le ripunteggiature, sia di vacche che di tori, sono considerate valutazioni straordinarie e come tali vanno richieste all'Ufficio Centrale dell'Associazione Nazionale tramite l'Associazione Provinciale.

Le vacche pluripare iscritte al Registro Genealogico Vacche (RGV) con la qualifica di Vacca madre di toro vengono ripunteggiate dagli Esperti Nazionali almeno una seconda volta dopo la prima.

La valutazione somatica viene espressa mediante:

- una qualifica relativa al giudizio complessivo sia per il toro che per la vacca (la qualifica va da sufficiente ad ottimo);
- quattro punteggi relativi ai caratteri riassuntivi di taglia, muscolosità, forma e mammella, per la vacca;
- tre punteggi relativi a caratteri riassuntivi di taglia, muscolosità e forma per il toro.

Il punteggio va da 1 a 5.

Art. 4

OBIETTIVI DELLA SELEZIONE

Gli obiettivi della selezione per l'attitudine alla produzione di latte e carne sono i seguenti:

- 1) il miglioramento della quantità di latte corretta in funzione della sua qualità;
- 2) il miglioramento della quantità della carne prodotta e della qualità stimata della carcassa;
- 3) il mantenimento delle altre caratteristiche positive.

Art. 5

STRUMENTI DELLA SELEZIONE

La selezione della Razza Rendena si avvale dei seguenti strumenti:

- a) i controlli funzionali per il latte (quantità di latte, quantità e percentuali di grasso e proteine);
- b) il performance-test per la valutazione della velocità di crescita, della muscolosità e della resa;
- c) la rilevazione della velocità di mungitura;
- d) la rilevazione della facilità di parto;
- e) la valutazione somatica;
- f) gli indici genetici toro e vacca per la produzione di latte, grasso e proteine, opportunamente ponderati e combinati in un indice di selezione;

g) gli indici pedigree per la produzione di latte, grasso e proteine, opportunamente ponderati e combinati in un indice di selezione;

h) le tipizzazioni genotipiche degli animali.

I criteri d'impiego degli strumenti della selezione sono stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale che ne cura l'aggiornamento.

Art. 6

STRUTTURE DELLA SELEZIONE

Le strutture per la selezione della Razza Rendena sono:

a) gli allevamenti di bovini di Razza Rendena aderenti ai controlli funzionali;

b) gli Uffici del Libro Genealogico;

c) il Centro di Allevamento sede del performance-test;

d) i Centri di Produzione e Distribuzione del materiale seminale.

La gestione coordinata delle strutture della selezione e le direttive sull'utilizzo dei tori sono stabilite dalla Commissione Tecnica Centrale che ne cura l'aggiornamento.

CAPITOLO II

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL LIBRO GENEALOGICO

Art. 7

REGISTRO GENEALOGICO GIOVANE BESTIAME

Vengono iscritti alla nascita:

- femmine: nate negli allevamenti del Libro Genealogico o negli allevamenti dei controlli funzionali: da madre in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro genealogico vacche; da padre iscritto al Libro Genealogico.
- maschi: nati negli allevamenti del Libro Genealogico; da madre iscritta al registro genealogico vacche e con i requisiti di madre di toro; da padre iscritto al Libro Genealogico e con i requisiti di padre di toro.

I maschi nati da vacche che non abbiano ancora raggiunto i requisiti prescritti, o in attesa di conferma dell'ascendenza, devono essere registrati provvisoriamente finché la madre non raggiunga i minimi o i soggetti non abbiano ottenuto la conferma dell'ascendenza.

Art. 8

REGISTRO GENEALOGICO VACCHE (RGV)

Nel Registro Genealogico Vacche sono iscritte al primo parto tutte le bovine con i requisiti indicati all'art. 10 del disciplinare del Libro Genealogico.

Le bovine iscritte a questo Registro Genealogico possono ricevere la qualifica di:

VACCA MADRE DI TORO

se bovine in possesso di tutti i seguenti requisiti.

GENEALOGICI

- provenire dal Registro Genealogico Giovane Bestiame (RGGB).

GENETICI - SOMATICI

Avere l'indice genetico globale, stabilito dalla Commissione Tecnica Centrale, rientrante nel miglior 10% degli indici relativi ai soggetti valutati ogni anno, secondo le modalità approvate dalla Commissione Tecnica Centrale.

Art. 9

REGISTRO GENEALOGICO PROVVISORIO

Nel Registro Genealogico Provvisorio sono registrati tutti i soggetti con i requisiti indicati all'art. 11 del Disciplinare del Libro Genealogico ed in possesso di requisiti genealogici tali da non permetterne l'iscrizione al Registro Genealogico Giovane Bestiame.

Art. 10

REGISTRO GENEALOGICO SUPPLEMENTARE VACCHE (RGSV)

Nel Registro Genealogico Supplementare Vacche sono iscritte tutte le bovine con i requisiti indicati all'art. 11 del Disciplinare del Libro Genealogico ed in possesso di requisiti genealogici tali da non permetterne l'iscrizione al Registro Genealogico Vacche (RGV).

Art. 11

REGISTRO GENEALOGICO TORI (RGT)

Vengono iscritti i maschi in possesso dei seguenti requisiti:

- età minima 10 mesi;
- provenienti dal registro genealogico giovane bestiame, con certificato genealogico completo
- fino ai nonni;
- possesso del certificato dei gruppi sanguigni;
- madre iscritta al Registro Genealogico Vacche ed avente, al momento del parto, la qualifica di Madre di Toro;
- padre iscritto al Registro Genealogico Tori ed avente, al momento della nascita del soggetto, la qualifica di Padre di Toro;
- aver superato le prove di performance-test.

In relazione a particolari esigenze la Commissione Tecnica Centrale può concedere l'abilitazione all'inseminazione a tori di particolare interesse genealogico privi di prova di performance-test.

I tori iscritti a questo Registro Genealogico possono ricevere la qualifica di:

PADRE DI TORO

se in possesso dei seguenti requisiti:

GENEALOGICI

comuni a tutti i tori.

GENETICI - SOMATICI

Avere l'indice genetico globale, stabilito dalla Commissione Tecnica Centrale, che lo situi nel miglior 10% dei soggetti valutati ogni anno, secondo le modalità approvate dalla Commissione Tecnica Centrale.

Sono fatte salve le deroghe previste dalla Commissione Tecnica Centrale.